

## **LINEE OPERATIVE SPERIMENTALI PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO SOCIALE E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA**

### **PREMESSO CHE:**

- sia indispensabile concorrere alla promozione di interventi idonei a monitorare, prevenire, rimuovere e/o contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, nonché ogni forma di disagio o carenza, da cui derivino situazioni di pregiudizio alle potenzialità di crescita e sviluppo della personalità dei bambini e degli adolescenti;
- sia opportuno promuovere azioni e progetti nel quadro della tutela dei diritti dei minori, più volte riaffermati nella normativa nazionale e nei documenti degli organismi internazionali, connessi alle rapide trasformazioni sociali e culturali in atto nel nostro tempo;
- la scuola sia da considerarsi un osservatorio privilegiato di prevenzione primaria del disagio sociale e luogo naturale di crescita educativa dei minori. E' quindi dovere di tale istituzione tentare ogni tipo di collaborazione con la famiglia prima di procedere ad eventuali segnalazioni ai Servizi competenti;
- il Servizio Sociale dei Comuni realizza servizi ed interventi a sostegno di bambini e ragazzi in situazioni di fragilità familiare o al bisogno, nella prospettiva di protezione e supporto alla relazione fra genitori e figli ponendo come focus la protezione della famiglia stessa e l'empowerment alle funzioni genitoriali;
- le problematiche dei minori necessitano di un più preciso ed uniforme coordinamento fra le Istituzioni, secondo una metodologia di approccio integrato e interdisciplinare, che favorisca una più stretta collaborazione dei Servizi competenti ed una costruzione condivisa di percorsi di rilevazione, segnalazione e trattamento;
- il lavoro interdisciplinare richiede la costruzione di strumenti e linguaggi condivisi dai diversi soggetti che collaborano;
- il principio generale che regola tutti gli interventi di aiuto e tutela del minore contempla un coinvolgimento attivo della famiglia d'origine, sia a livello d'informazione che di consenso. La protezione del minore, pertanto, viene chiamata in causa solamente quando si rilevano concreti fattori di pericolo tali da superare il suddetto principio generale.

### **IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

- La Costituzione della Repubblica Italiana, all'art. 30 afferma che "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli [...]" ed all'art. 34 ricorda che "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.";
- Legge 4 maggio 1983, n. 184, "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", la



Convenzione internazionale sui diritti dei fanciulli, stipulata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la Legge 27 maggio 1991, n. 176 e la Legge 149/2001 di cui all'art. 1 ribadisce che "Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia" e all'art 2 impone che qualora il minore "sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione";

- Il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489, "Regolamento concernente l'integrazione, a norma dell'articolo 1, comma 6 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico", definisce modalità di vigilanza per l'adempimento dell'obbligo di istruzione. All'art. 2, comma 3 dello stesso Regolamento, viene esplicitato che "i responsabili delle istituzioni scolastiche che ricevono le iscrizioni al primo anno dell'istruzione obbligatoria, entro il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico provvedono a darne comunicazione ai comuni di residenza degli obbligati per i necessari riscontri".
- Il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, "Definizioni delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione", all'art. 11 definisce le modalità per "Valutazione, scrutini ed esami". Al comma 1, stabilisce che, ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.
- Il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53", all'articolo 1 comma 3 stabilisce che "La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età", all'articolo 5 definisce le modalità per la "Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni". Al comma 1 stabilisce che i responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative. Al comma 2 stabilisce che, alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:
  - a. il Comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
  - b. il Dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
  - c. la Provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;
  - d. i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonché il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle

funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 6 Al comma 3, stabilisce che, in caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione, si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)" all'articolo 1, comma 622: "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale, entro il diciottesimo anno d'età".
- Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione", all'art. 1 definisce che: "L'istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
- Circolare Ministeriale 30 dicembre 2010, n. 101, "Iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2011/2012", all'art. 4 dispone che "Nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, fino al 18° anno di età o almeno sino al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età".
- Codice Civile, art. 147 "Doveri verso i figli" prevede il dovere dei genitori di provvedere al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, anche se nati al di fuori del matrimonio, assecondandone le inclinazioni, le capacità e le aspirazioni.
- Codice Penale, art. 570 commi 1 e 2, "Violazione degli obblighi di assistenza familiare". Chiunque abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 103,00 a € 1.032,00.
- Codice Penale, art. 731 "Reato di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori": Chiunque, rivestito di autorità (i genitori aventi la potestà o in assenza il tutore legale) o incaricato della vigilanza (tutti coloro ai quali il minore è affidato per ragioni di educazione, cura, per l'esercizio di una professione) di un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria è punito con l'ammenda sino a € 30.00 (importo moltiplicato per cinque ovvero € 150,00) ai sensi dell'art. 113, comma 1 Legge n. 689/1981.
- Ai sensi degli artt. 1, 3, e 5 della L. 184/1983, così come modificata dalla L. 149/2001, le finalità del presente protocollo riguardano la tutela del minore, il suo diritto a crescere e ad essere educato nell'ambito della propria famiglia, senza distinzione di sesso, etnia, età, lingua, religione e nel rispetto della sua identità culturale.

- Piano di azione Nazionale per l'attuazione della Garanzia Infanzia (PANGI), Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 marzo 2022.

## DEFINIZIONI

L'OBBLIGO SCOLASTICO, secondo l'art. 1 comma 622 della L. 296/2006, è fissato dai 6 ai 18 anni e si distingue in:

- **Obbligo all'istruzione** è fissato in dieci anni, ovvero dai 6 ai 16 anni. Tale obbligo si assolve frequentando un istituto scolastico riconosciuto o tramite il ricorso all'istruzione parentale. Se il percorso seguito non ha subito interruzioni, l'obbligo all'istruzione si ritiene concluso al termine della frequenza del secondo anno di scuola secondaria di secondo grado. Se, invece, durante il percorso scolastico si sono verificate bocciature, l'obbligo termina con il primo anno di scuola secondaria di secondo grado o anche all'interno della scuola secondaria di primo grado. Tale obbligo si ritiene concluso anche se nel decimo anno di scuola (cioè l'ultimo di obbligo) lo studente viene respinto; in questo caso si parla di proscioglimento dell'obbligo di istruzione.
- **Obbligo alla formazione**, invece sussiste fino al compimento dei 18 anni, o fino all'ottenimento di un diploma o di una qualifica professionale. Ogni giovane può scegliere di "stare in formazione" seguendo tre percorsi: la scuola, frequentando un istituto di scuola secondaria superiore; la formazione professionale, frequentando un corso di formazione professionale riconosciuto; il lavoro, mediante il contratto di apprendistato, o altro tipo di contratto che preveda comunque la frequenza di attività formative esterne all'azienda.

La VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO SCOLASTICO, (reato, ai sensi dell'art. 731 c. p.) si ha quando "Chiunque, rivestito di autorità (i genitori aventi la potestà o in assenza il tutore legale) o incaricato della vigilanza (tutti coloro ai quali il minore è affidato per ragioni di educazione, cura, per l'esercizio di una professione) di un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria", ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del

D. Lgs. 76/2005, tale obbligo è stato esteso sia all'istruzione che alla formazione.

In termine tecnico si parla di:

1. **EVASIONE DELL'OBBLIGO SCOLASTICO** - si riferisce alla situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non entra mai nel circuito scolastico e pertanto non è conosciuto dall'Istituzione Scolastica.
2. **ABBANDONO SCOLASTICO** ("drop out" scivolamento fuori dal sistema scolastico) - con tale termine si intende la situazione del minore che, dopo avere frequentato per un certo periodo, interrompe precocemente ed arbitrariamente la scuola.
3. **DISPERSIONE SCOLASTICA** - s'intende l'insieme dei comportamenti derivanti dall'ingiustificata, dalla prolungata e/o diffusa, non autorizzata assenza di minorenni soggetti all'obbligo scolastico.

## OBIETTIVI

Il presente protocollo si pone come obiettivo quello dell'individuazione, della segnalazione e della gestione di minori in situazioni di dispersione scolastica e formativa e/o a rischio di dispersione al fine di definire delle strategie e degli interventi di contrasto del fenomeno in collaborazione con la famiglia e con tutte le istituzioni coinvolte per creare una maggiore consapevolezza, e rimuoverne le possibili cause.

## **DESTINATARI**

Minori residenti e dimoranti nei comuni dell'Ambito Territoriale del Friuli Centrale quali Udine, Pradamano, Campoformido, Martignacco, Tavagnacco, Pavia di Udine, Pasian di Prato, Pozzuolo, Pagnacco, che non adempiono all'obbligo scolastico, come previsto dalla normativa di settore vigente.

## **SOGGETTI COINVOLTI**

Il minore e gli esercenti la responsabilità genitoriale residenti in uno dei nove Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale del Friuli Centrale, nonché gli Enti Locali e le Istituzioni Scolastiche appartenenti al medesimo territorio.

In particolare per:

L'Ente Locale:

- Ufficio Istruzione – Comune di residenza
- Polizia municipale – Comune di residenza
- Servizio sociale professionale Ambito Friuli Centrale

L'Istituzione Scolastica:

- Scuole primarie;
- Scuole secondarie di primo grado;
- Scuole secondarie di secondo grado.

## **QUANDO SEGNALARE**

Evasione dell'obbligo scolastico: ogni anno, trascorsi 20 giorni dall'inizio delle lezioni (D.M. 489/2001).

Abbandono scolastico: in qualsiasi momento dell'anno scolastico.

Dispersione scolastica: in qualsiasi momento dell'anno scolastico.

## **PERCORSO**

1. L'Istituto Comprensivo e/o gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, attraverso i loro uffici alunni, segnalano la mancata frequenza di bambini/e iscritti, all'ufficio Istruzione del Comune di residenza del minore come da modulo allegato n.1;
2. L'ufficio istruzione verifica con l'ufficio anagrafe che i segnalati siano residenti nel comune di riferimento;
3. Se il minore e la sua famiglia risultano anagraficamente trasferiti in altro Comune, l'ufficio istruzione lo comunica alla scuola;
4. Se il minore risulta anagraficamente residente, l'ufficio istruzione invia il nominativo al servizio sociale U. Org. Minori- famiglia e disabilità.
5. Il servizio sociale verifica se il minore e/o il nucleo familiare siano conosciuti o in

carico al SSC.

#### 6. Minore e /o famiglia CONOSCIUTI da SSC

Entro 30 giorni dalla segnalazione, il SSC si occupa di valutare e/o attivare i possibili interventi per la ripresa della scuola e da comunicazione alla scuola (e per conoscenza l'Ufficio Istruzione) del percorso individuato per ogni minore.

Data la peculiarità di determinate situazioni, il SSC può valutare se si renda comunque necessario un sopralluogo della Polizia Locale o la convocazione dei genitori presso la scuola, al fine di richiamarli all'adempimento dell'obbligo.

Gli esiti del sopralluogo verranno comunicati all'Ufficio Istruzione e alla scuola entro 30 giorni dall'effettuazione.

Nel caso in cui, seppur convocata, la famiglia non si presenti o continui a non collaborare con i servizi, il servizio sociale procederà a segnalare all'Autorità Giudiziaria competente.

#### 7. Minore e/o famiglia NON CONOSCIUTI da SSC

Nel caso in cui il minore o il nucleo famiglia NON siano conosciuti né in carico al SSC, l'Ufficio Istruzione del Comune inoltra richiesta alla Polizia Locale per effettuare un sopralluogo di accertamento dell'effettivo soggiorno sul territorio comunale.

La Polizia Locale invierà gli esiti dei sopralluoghi all'Ufficio Istruzione del Comune, ai Servizi Sociali dell'Ambito e per conoscenza all'Ufficio Anagrafe.

Nel caso in cui la Polizia Locale NON rileva la presenza del minore e dei suoi genitori, la procedura si conclude per Irreperibilità. L'ufficio Istruzione del Comune ne dà comunicazione alla scuola e al SSC e si procede alla cancellazione.

Nel caso in cui la Polizia Locale rilevi la presenza del minore e della famiglia presso la sede della residenza anagrafica trasmette il report degli avvenuti sopralluoghi all'ufficio Istruzione;-L'Ufficio Istruzione comunica gli esiti dei sopralluoghi alla scuola; la scuola invia una comunicazione (anche a mezzo di raccomandata A/R) per invito a colloquio urgente della famiglia presso i propri uffici. A questo incontro parteciperà anche un operatore del SSC.

8. La famiglia si presenta presso la scuola: verrà sollecitata ad adempiere agli obblighi di frequenza del figlio/a e, nell'ipotesi di dichiarate problematiche connesse ad aspetti di fragilità familiari, educative, socio-economiche, sarà indicato di prendere contatto con l'assistente sociale competente per residenza, qualora non presente all'incontro di cui al punto precedente.

~~9.~~ La famiglia NON si presenta al colloquio: trascorsi 30 giorni, la scuola procederà a segnalare all'autorità giudiziaria, dandone informazione all'Ufficio Istruzione e al servizio sociale.

10. Una volta all'anno si terrà un incontro di monitoraggio del fenomeno e dell'adeguatezza delle procedure tra tutti i soggetti coinvolti.